

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1800

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARPENEDO, PERLINGIERI, BACCARINI,  
CASTELLANI e LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1995

---

Disposizioni per le elezioni del Senato della Repubblica,  
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei con-  
sigli regionali e degli organi delle amministrazioni comunali  
e provinciali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole superare alcuni problemi derivanti dal fatto che - secondo le vigenti disposizioni normative in materia elettorale per le elezioni del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali - la data ultima della presentazione delle candidature e quella della presentazione delle sottoscrizioni coincidono.

Nella consapevolezza che le liste dei candidati vengono completate sempre all'ultimo momento e che di conseguenza la raccolta delle firme avviene in tempi molto ristretti, e che questa ristrettezza di tempi può dar luogo, anzi ha già dato luogo, a sospetti, esposti ed inchieste della Magistratura circa la regolarità della sottoscrizione, al fine di evitare contestazioni che potrebbero pregiudicare la validità delle elezioni, si opta per una distinzione delle date. In altre parole al momento della presentazione delle liste non è necessario che vi siano le sottoscrizioni; queste dovranno essere verificate e quindi esistenti per il Senato, per la Camera, e per il Consiglio regionale entro le

ore 20 del ventisettesimo giorno antecedente la votazione, per il Parlamento Europeo entro le ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione e cioè entro sette giorni dalla presentazione delle liste.

Qualora ciò non avvenga i candidati sono esclusi dalle elezioni.

Per le provincie e per i comuni viene proposta, in via sperimentale, una più articolata procedura. Le sottoscrizioni devono essere presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello delle elezioni e cioè ancora entro sette giorni dalla presentazione delle liste. Però, qualora questo non avvenga, i candidati non sono esclusi di diritto dalle elezioni. Essi hanno la facoltà di scegliere: ritirare la lista oppure rischiare, qualora non si consegua alcun seggio, il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a lire 100.000 per ogni sottoscrizione richiesta. Per le sanzioni saranno responsabili in solido tutti i candidati. Stante la natura eminentemente tecnica del disegno di legge e la sua evidente utilità si confida in un rapido e favorevole esame dello stesso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Elezioni del Senato)*

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «deve essere sottoscritta» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere confermata»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 6 deve essere presentata entro le ore 20 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione. In difetto, i candidati sono esclusi dalle elezioni».

## Art. 2.

*(Elezioni della Camera dei deputati)*

1. Nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «devono essere sottoscritte» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere confermate».

2. Nell'articolo 18-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «deve essere sottoscritta» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere confermata».

3. Al secondo comma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori» sono soppresse. Al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «La documentazione relativa alle sottoscrizioni del prescritto numero di elettori deve essere presentata entro le ore 20 del ventisettesimo giorno antecedente quello delle ele-

zioni. In difetto, i candidati sono esclusi dalle elezioni».

### Art. 3.

*(Elezioni del Parlamento europeo)*

1. Nell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere corredate, entro le ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle sottoscrizioni di non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. In difetto, i candidati sono esclusi dalle elezioni».

### Art. 4.

*(Elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, il numero 1 è soppresso. Alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

«La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al secondo comma deve essere presentata entro le ore 20 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione. Le sottoscrizioni devono essere accompagnate dai certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi, che i sindaci devono rilasciare entro ventiquattro ore dalla richiesta. In difetto, i candidati sono esclusi dalle elezioni».

### Art. 5.

*(Elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali)*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «deve essere sottoscritta» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere confermata»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le sottoscrizioni devono essere presentate entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello delle elezioni».

2. Dopo l'articolo 3 della citata legge n. 81 del 1993 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora, entro il termine di cui al comma 4-bis dell'articolo 3, non sia presentato il prescritto numero di sottoscrizioni, la lista può essere ritirata; in caso contrario, se la lista non consegue alcun seggio, i candidati alle cariche di consigliere comunale sono responsabili in solido per il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a lire 100.000 per ogni sottoscrizione richiesta, come cifra minima, per ciascuna delle classi di popolazione di cui alle lettere da a) a i) dell'articolo 3».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «deve essere sottoscritta» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere confermata»;

b) alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al quarto comma deve essere presentata entro le ore 12 del ventiduesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

Se entro il termine di cui al precedente articolo non viene presentato il prescritto numero di sottoscrizioni, la lista può essere ritirata; in caso contrario, se il gruppo di candidati non consegue alcun seggio, i candidati sono responsabili in solido per il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a lire 100.000 per ogni sottoscrizione richiesta, come cifra minima, per ciascuna delle classi di popolazione di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma».

